



Ansaldo STS

Una Società Finmeccanica

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

1 OTTOBRE 2015, PRIMA CONVOCAZIONE

2 NOVEMBRE 2015, SECONDA CONVOCAZIONE

1 DICEMBRE 2015, TERZA CONVOCAZIONE

**Relazione predisposta dal socio Finmeccanica S.p.A. ai sensi dell'art. 125-ter del
D.Lgs. n. 58/1998**

in relazione ai seguenti punti all'ordine del giorno:

1. *Nomina del Consiglio di Amministrazione*

1.1 *Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione*

1.2 *Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione*

1.3 *Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione*

1.4 *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*

1.5 *Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione*

2. *Rinuncia all'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori cessati dalla carica*

Relazione dell’Azionista Finmeccanica S.p.A. ex art. 125–ter, comma 3, D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 sui punti 1 e 2 all’ordine del giorno

Signori Azionisti,

in data 30 luglio 2015, l’Azionista Finmeccanica S.p.A., titolare di numero 80.131.081 azioni ordinarie pari al 40% circa del capitale sociale di Ansaldo STS S.p.A., ha richiesto alla Società, ex art. 2367 c.c., di convocare l’Assemblea ordinaria di Ansaldo STS S.p.A. per deliberare in merito alla nomina del nuovo Organo Amministrativo nonché alla rinuncia dell’azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli Amministratori cessati dalla carica.

Di seguito si riporta la relazione predisposta dall’Azionista Finmeccanica S.p.A. ex art. 125–ter, comma 3, D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, unitamente ad un *vademecum*, predisposto dal medesimo Azionista e allegato alla relazione da questi presentata, che illustra la procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto nello Statuto della Società.

Relazione dell'azionista Finmeccanica S.p.a. ex art. 125-ter, c. 3, D.lgs. 24/02/1998, n. 58

**Illustrazione delle materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di
Ansaldo STS S.p.A. di cui alla richiesta di convocazione formulata da
Finmeccanica S.p.a. ex art. 2367 c.c.**

Signori Azionisti,

L'azionista Finmeccanica S.p.a. ("FNM"), titolare di n. 80.131.081 azioni ordinarie della Società (le "Azioni"), pari al 40% circa del capitale sociale della stessa, ha chiesto, ai sensi dell'art. 2367 c.c., che l'Assemblea dei soci di Ansaldo STS S.p.A. (di seguito la "Società") sia convocata in seduta ordinaria per deliberare in merito alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Tale richiesta è formulata in conseguenza della sottoscrizione:

- in data 24 febbraio 2015, di un contratto preliminare per la vendita da FNM a Hitachi Ltd. della totalità delle Azioni della Società detenute da FNM (il "Contratto"), come da comunicazioni date dalle parti e dalla Società, ciascuno per quanto di propria competenza, ai sensi di legge in data 28 febbraio 2015;
- in data 28 luglio 2015, di un contratto modificativo del Contratto, ai sensi del quale le parti hanno definito le possibili date entro cui l'operazione di compravendita potrà essere perfezionata, come da comunicato stampa di FNM del 28 luglio 2015.

In particolare, le parti sono giunte alla sottoscrizione di tale accordo modificativo del Contratto ritenendo opportuno – non solo nel loro interesse, ma anche nell'interesse della Società stessa e del mercato – accelerare la procedura che conduce al perfezionamento dell'operazione e dare maggior certezza nella fissazione della data di cessione delle Azioni. In considerazione di quanto precede, quindi, e tenuto conto che nel Contratto le parti hanno – tra l'altro - convenuto che alla data di trasferimento delle Azioni da FNM a Hitachi Ltd. si tenga anche l'Assemblea della Società per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, nell'accordo modificativo sottoscritto il 28 luglio 2015 sono state definite le date (prima, seconda e terza convocazione) in cui la predetta Assemblea dovrà tenersi, come di seguito delineato con maggior dettaglio.

Di conseguenza, su richiesta di FNM, in data 28 luglio 2015 i consiglieri Ing. De Luca, Ing. Siragusa, Dott. Braccialarghe, Ing. Poggiali, Prof. Pavesi e Dott.ssa Genco hanno rassegnato le proprie dimissioni. Tali dimissioni sono subordinate all'avveramento delle condizioni sospensive convenute nel Contratto e avranno decorrenza dalla data di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In considerazione di tutto quanto precede, pertanto, FNM ha inviato al Consiglio di Amministrazione della Società la richiesta ai sensi dell'art. 2367 c.c. per convocare l'Assemblea dei soci della Società per le date del:

- 1 ottobre 2015, in prima convocazione;
- 2 novembre 2015, in seconda convocazione;
- 1 dicembre 2015, in terza convocazione,

al fine di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione e assumere ogni altra delibera inerente alla nomina del nuovo organo amministrativo (determinazione del numero dei componenti, della durata dell'incarico, del compenso e nomina del Presidente).

Con riferimento alle predette date di convocazione dell'Assemblea si rappresenta, inoltre, che nel Contratto, come modificato il 28 luglio 2015, FNM si è impegnata a partecipare all'Assemblea in prima convocazione e a votare a favore della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione qualora le condizioni sospensive al perfezionamento della cessione delle Azioni si avverino (ovvero siano rinunciate dalla parte nel cui interesse sono poste) entro il 18 settembre 2015.

Ove a tale data le predette condizioni non si siano avverate (ovvero non siano state rinunciate), FNM si è impegnata a non partecipare all'Assemblea in prima convocazione ovvero, in caso di partecipazione, a chiederne il rinvio al 2 novembre 2015, data in cui (sia che l'Assemblea si tenga come continuazione della seduta in prima convocazione, in conseguenza del rinvio, sia che si tenga in seconda convocazione) FNM voterà a favore delle delibere proposte solo se le condizioni sospensive di cui al Contratto si siano verificate (ovvero siano state rinunciate) entro il 20 ottobre 2015.

Nel caso in cui l'Assemblea in prima convocazione sia andata deserta e le condizioni sospensive di cui al contratto non si siano avverate (ovvero non siano state rinunciate) entro il 20 ottobre 2015, FNM si è impegnata a non partecipare all'Assemblea in seconda convocazione ovvero, in caso di partecipazione, a chiederne il rinvio al giorno 1 dicembre 2015, data in cui (sia che l'Assemblea si tenga come continuazione della seduta in seconda convocazione, in conseguenza del rinvio, sia che si tenga in terza convocazione) FNM voterà a favore delle delibere proposte solo se le condizioni sospensive di cui al Contratto si siano verificate (ovvero siano state rinunciate) entro il 20 novembre 2015.

Nel caso in cui l'Assemblea sia andata deserta in prima e in seconda convocazione e anche alla data del 20 novembre 2015 le condizioni non dovessero essere avverate (ovvero rinunciate), FNM parteciperà all'Assemblea in terza convocazione per chiedere il rinvio al 4 gennaio 2016, data in cui voterà a favore della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione solo se alla data del 20 dicembre 2015 si saranno verificate le condizioni sospensive di cui al Contratto (ovvero interverrà entro tale data la rinuncia alle stesse). In mancanza, FNM chiederà al Consiglio di Amministrazione che venga convocata una nuova Assemblea.

In relazione alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, in ogni caso, Hitachi Ltd. si è impegnata a fornire a FNM entro il 2 settembre 2015 la lista di nominativi che FNM depositerà presso la sede sociale della Società ai sensi di statuto e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Infine, nel Contratto FNM si è riservata il diritto di votare a favore della rinuncia all'azione di responsabilità *ex art. 2393 c.c.* nei confronti degli amministratori della Società che – alla data della convocanda Assemblea - siano cessati dall'incarico con riferimento alle attività compiute da ciascuno nel corso del rispettivo mandato.

Le pattuizioni sopra riportate fanno parte di alcune delle pattuizioni contenute nel Contratto e nell'accordo modificativo del 28 luglio 2015, funzionali all'esecuzione dell'operazione di compravendita delle Azioni, che potrebbero essere astrattamente considerate come pattuizioni aventi natura parasociale. Per tale ragione le parti hanno prudenzialmente dato corso alle formalità pubblicitarie previste dalla normativa vigente e FNM ne dà anche specifica informativa ai soci della Società con la presente.

* * * * *

Per tutto quanto sopra, l'azionista Finmeccanica S.p.a., titolare di n. 80.131.081 azioni ordinarie della Società, pari al 40% circa del capitale sociale della stessa, propone di approvare la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione da parte dell'Assemblea dei soci, sulla base delle proposte che verranno formulate:

- 1) del numero dei componenti dell'organo, numero che ai sensi di statuto (art. 16.1) non potrà essere inferiore a sette né superiore a tredici, e
- 2) della durata dell'incarico che ai sensi di statuto (art. 16.2) non potrà essere superiore a tre esercizi.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base delle liste presentate dagli azionisti, come previsto dall'art. 16.3 dello statuto della Società.

Tra i candidati che risulteranno eletti alla carica di Amministratore della Società l'Assemblea è, inoltre, chiamata a nominare chi di essi sarà il Presidente del Consiglio di Amministrazione (art. 18.1 dello statuto della Società).

L'Assemblea dei soci, infine, sulla base delle proposte che verranno formulate, dovrà determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione (art. 26.1 dello statuto della Società).

Con riferimento all'ultimo punto all'ordine del giorno ("*Rinuncia all'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori cessati dalla carica*"), Finmeccanica S.p.a. formulerà all'Assemblea eventuali proposte.

Roma, 31 luglio 2015

FINMECCANICA S.P.A.

PROCEDURA PER NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA BASE DI LISTE

(art. 16.3 dello Statuto)

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto.

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ai sensi della delibera CONSOB n. 19109 del 28.01.2015, hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve includere due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (*i.e.* i requisiti di indipendenza dettati per i sindaci di società quotate dall'art. 148, c. 3, del D.Lgs. n. 58/98), indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Ai sensi dell'art. 37 della Deliberazione Consob del 29 ottobre 2007, n. 16191 (il "Regolamento Mercati"), il Consiglio di Amministrazione di società quotate sottoposte all'esercizio di attività di direzione e coordinamento da parte di altre società quotate deve essere composto in maggioranza di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al comma 1, lett. d), e al comma 1-*bis* del predetto art. 37, che includono anche i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da far sì che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto, almeno per un terzo, da componenti del genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Si rinvia al sito internet della Società all'indirizzo www.ansaldo-sts.com, all'interno della Sezione "Governance" per consultare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione della Società in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società.

Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura degli Azionisti, presso la sede sociale con le modalità e nei termini che saranno indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Le liste saranno quindi messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste, devono essere forniti: le indicazioni circa l'identità dei soci che le presentano e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dall'art. 17 dello Statuto e dalla normativa vigente in relazione alla carica di Amministratore della Società, nonché il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso. Per i candidati che – all'interno della lista – vengono indicati quali indipendenti ai sensi di legge, devono essere depositate anche le dichiarazioni con le quali questi ultimi attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, la Consob ha raccomandato ai soci che presentano una “lista di minoranza” in occasione dell’elezione dell’organo di amministrazione di depositare unitamente alla lista *“una dichiarazione che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all’art. 147-ter, comma 3, del TUF e all’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto”*, specificando *“le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l’esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l’assenza delle richiamate relazioni”*.

Ai sensi dell’art. 16.5, lett. a), dello Statuto, nel caso in cui nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia costituita da amministratori nominati dall’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2386 c.c., nomina i sostituti nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati – ove esistenti – scegliendo se del caso il sostituto che abbia i requisiti di indipendenza previsti dalla legge, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi; l’Assemblea delibera quindi, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi.

All’elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli aventi diritto vengono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità inferiore;
- b) i restanti amministratori vengono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due o tre, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l’ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un’unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Ai sensi dell’art. 147-ter, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell’ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell’intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora ad esito della procedura di nomina sopra descritta, non risulti nominato (i) il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente e/o (ii) il numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, trovano applicazione i meccanismi di “scorrimento” rispettivamente previsti dall’art. 16.3, 8° cpv., lett. c) e lett. c-bis), dello Statuto, a cui si rinvia.

Nel caso in cui venga presentata un’unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.